



COMUNE DI TERRUGGIA

Provincia di Alessandria

Via Marconi 9

tel.0142/401400

fax.0142/401471

c.f.00458160066

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 19-05-2022**

OGGETTO	Piano Economico Finanziario del servizio Gestione Rifiuti per l'anno 2022. Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti anno 2022
---------	--

L'anno **duemilaventidue** addì diciannove del mese di maggio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

I CONSIGLIERI	Presente - Assente
Musso Maria Luisa	Presente
Berra Paola	Presente
Nardiello Bruno	Presente
Gatti Davide	Assente
Genovese Luigina	Presente
Di Cosmo Angelo	Presente
Corino Pierangelo	Presente
Maggiorotti Davide	Presente
Bellistri Giovanni	Assente
Novarino Angelo	Assente
Scarpino Francesco	Presente

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Sante Palmieri, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Musso Maria Luisa assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e

delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Terruggia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito — Consorzio Casalese Rifiuti CCR -, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, anche per l'anno 2022 nelle more di applicazione della L.R. n. 4 del 03/02/2021;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro p_a per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020".

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione n. 17 del 13/04/2022, da cui risulta un costo complessivo di € 119.845,00

Vista ed analizzata la Relazione di accompagnamento al piano economico Finanziario 2022;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 119.845,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari ad € 67.031,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a € 52.814,00;

Atteso che il Consorzio Casalese Rifiuti —CCR, di cui questo Comune fa parte, con deliberazione dell'Assemblea n 3 del 18/4/2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale;

Dato atto pertanto che le entrate tariffarie previste per l'anno 2022, determinate come sopra, ammontano ad € 119.845,00, di cui l'ammontare dei costi relativi alla quota fissa è pari ad € 67.031,00, mentre i costi relativi alla quota variabile sono suddivisi in 38.027,00 (variabile) e € 14.787,00 (Variabile a misura) in rapporto alla produzione stimata di rifiuti indifferenziati del 2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale in seduta odierna e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che

- per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999 rispettando la deroga concessa dall'articolo 57 -bis del DI 124/2019 per le utenze non domestiche;
- la suddivisione dei costi tra utenze secondo opportune valutazioni viene confermata nel 83% per le utenze domestiche e nel 17% utenze non domestiche;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Regolamento della TARI puntuale e come stabilito dalla delibera n. 21 del 14/12/2016 del Consiglio del Consorzio Casale Rifiuti e

secondo le indicazioni sul metodo di calcolo del tributo predisposte dallo stesso Consorzio (Prot. 57 del 28/03/2017), di mantenere anche per il 2022 il numero di svuotamenti minimi in funzione del numero di componenti il nucleo familiare, fermo restando la volumetria di riferimento pari a 120 litri per il contenitore del rifiuto indifferenziato:

UTENZE DOMESTICHE:

nucleo familiare	Svuotamenti minimi/ anno
1	6
2	10
3	10
4	15
5	15
6 0 >6	15

UTENZE NON DOMESTICHE:

- In considerazione della variabilità di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche in funzione del kd associato all'utenza e della superficie si propone di utilizzare il metodo più equo relativo ai kg presunti di produzione dei rifiuti con soglia minima di conferimento pari al 50%;

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel dispositivo della presente deliberazione e nella relazione di accompagnamento al PEF 2022 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/ città metropolitana

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;

Visto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. IO ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile servizio tributi, di regolarità contabile dal responsabile servizio Finanziario della proposta, ai sensi dell'att.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati negli allegati alla presente deliberazione, approvati dal Consorzio Casalese rifiuti;
3. di stabilire, le seguenti scadenze TARI per l'anno 2022:

- prima rata 15/07/2022
- seconda rata 15/10/2022
- terza rata 28/02/2023 svuotamenti e conguaglio

4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022

UTENZE DOMESTICHE:

TARIFFE DI RIFERIMENTO UTENZE DOMESTICHE						
	Compon. nucleo fam.	ka applicata (coeff. di adattamento per superficie)	kb applicata (coeff. Proporzionalità di produttività)	tariffa fissa €/mq	tariffa variabile (€/mq)	Tariffa variabile a misura (€/mq)
uso domestico	1	0,84	0,6	0,64392	32,99	18,10
uso domestico	2	0,98	1,4	0,75124	76,98	30,17
uso domestico	3	1,08	1,8	0,82789	98,98	30,17
uso domestico	4	1,16	2,2	0,88922	120,97	45,25
uso domestico	5	1,24	3,2	0,95054	175,96	45,25
uso domestico	6 e oltre	1,30	3,7	0,99654	203,45	45,25

seconde case a disposizione	a1	0,84	0,6	0,64392	32,99	18,10
Garage pertinenze	e1	0,84		0,64392		

UTENZE NON DOMESTICHE:

TARIFFA DI RIFERIMENTO UTENZE NON DOMESTICHE						
n	categoria	kc applicata coeff.potenziale di produzione	kd applicata (coeff di produzione kg/mq anno	tariffa fissa €/mq	tariffa» variabile €/mq	Tariffa variabile a misura
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	€ 0,4759	€ 0,2678	€ 0,1164
5	Alberghi con ristorante	1,20	9,86	€ 1,1197	€ 0,6287	€ 0,2734
7	Case di cura e di riposo	0,95	7,82	€ 0,8864	€ 0,4986	€ 0,2168
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30	€ 1,0544	€ 0,5930	€ 0,2578
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	€ 1,0357	€ 0,5815	€ 0,2529
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63	€ 1,2130	€ 0,6778	€ 0,2947
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,50	€ 0,9704	€ 0,5420	€ 0,2357
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48	€ 1,0824	€ 0,6045	€ 0,2628
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	€ 0,8491	€ 0,4782	€ 0,2079
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92	€ 1,0171	€ 0,5688	€ 0,2473
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	20	€ 2,2581	€ 1,2753	€ 0,5545
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82	20	€ 1,6983	€ 1,2753	€ 0,5545
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17	€ 1,9409	€ 1,0840	€ 0,4713

5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria, nella misura del 5%;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.T. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Musso Maria Luisa

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sante Palmieri

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì 09-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Musso Antonella

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì 09-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Musso Antonella

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì 09-05-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Musso Antonella

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Terruggia, 20-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Musso Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Terruggia, 19-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Palmieri Sante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Terruggia,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Palmieri Sante

